



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Mobilità

Relazione illustrativa della proposta di regolamento di attuazione dell'articolo 39, comma 3, della Legge Regionale 28 Marzo 2002, n. 3 in materia di esercizio dei servizi autorizzati di linea con autobus, senza oneri a carico della regione e degli enti locali

Inquadramento normativo

La Regione Campania, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, del capo VII, tit. 3°, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha disciplinato il sistema di trasporto pubblico locale ed i sistemi di mobilità nella Regione Campania con la Legge Regionale 28 marzo 2002 n. 3.

La Regione, nell'ambito della richiamata normativa, ha definito il quadro regolatorio per i servizi di trasporto minimi, aggiuntivi e autorizzati ai sensi degli articoli 5 e 39 della legge regionale n. 3 del 2002.

In particolare, si definiscono servizi minimi di linea quelli soggetti ad obbligo di servizio e contribuiti dalla Regione direttamente o indirettamente attraverso un altro ente titolare del relativo contratto di servizio; si definiscono servizi aggiuntivi di linea quei servizi che integrano a livello locale i servizi minimi, con oneri a carico degli enti locali proponenti; si definiscono, invece, servizi autorizzati quei servizi di linea residuali, per i quali non sussistono obblighi di servizio e che non sono coperti in alcuna misura da contribuzione pubblica, che possono essere eserciti da imprese di trasporto in possesso dei prescritti requisiti e autorizzate dall'ente competente per territorio.

La Regione, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 3 del 2002, come modificato dall'articolo 1 comma 115 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, ha il compito di disciplinare, con apposito regolamento, la durata, le modalità e i requisiti di rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dei servizi autorizzati di linea, sulla base dei principi di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi.

Tale regolamentazione risulta essenziale non solo per assicurare la maggiore accessibilità e fruibilità del territorio regionale, anche in funzione delle relazioni con le Regioni contermini, ma anche per disciplinare omogeneamente a livello regionale i servizi autorizzati di linea con autobus, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali volte a garantire la tutela della concorrenza tra le imprese, la trasparenza del mercato, nonché la sicurezza dei viaggiatori e la qualità dei servizi offerti.

La proposta di regolamento

La proposta regolamentare, rubricata "Regolamento di attuazione dell'articolo 39, comma 3, della Legge Regionale 28 Marzo 2002, n. 3 in materia di esercizio dei servizi autorizzati di linea con autobus, senza oneri a carico della regione e degli enti locali", si compone di ventidue articoli.

L'articolo 1 specifica le finalità del regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico con autobus svolti, senza oneri finanziari a carico della Regione e degli enti locali competenti, in regime di concorrenza, anche con riferimento ai servizi di trasporto di persone classificati gran turismo ed ai servizi speciali riservati a categorie specifiche di utenti.

L'articolo 2 riporta le definizioni e le relative specifiche dei servizi autorizzati, servizi interregionali, linea, relazioni di traffico, programma di esercizio, durata dell'autorizzazione, tariffa libera, impresa, autobus, autobus in disponibilità, autobus di rinforzo.

L'articolo 3 definisce le competenze delle diverse amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo. In particolare, stabilisce che sono di competenza della Regione i servizi interregionali di trasporto di persone che attraversano il territorio di più di due province o che colleghino regioni limitrofe su un percorso di lunghezza inferiore a 250 km la cui maggiore percorrenza si svolge nel territorio della regione Campania. In questo caso, l'attività tecnico-amministrativa inerente al rilascio di autorizzazione è svolta con il supporto dell'Agenzia Campania Mobilità infrastrutture e reti (ACaMIR). Precisa, inoltre, che in caso di servizi che colleghino regioni limitrofe deve essere conseguita una intesa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con la regione nel cui territorio si svolge la parte minore del percorso.

Sono di competenza della Città Metropolitana e delle Province sia l'attività tecnico-amministrativa inerente al rilascio di autorizzazione per servizi di linea che si sviluppino all'interno dello stesso territorio provinciale, previo parere favorevole della Regione, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 3/2002 sia l'attività tecnico-amministrativa inerente al rilascio di autorizzazione all'esercizio di servizi che raggiungano Comuni di una Provincia limitrofa, la cui maggiore percorrenza si svolge nel territorio della Provincia stessa, previa intesa con l'altra Provincia interessata nonché parere favorevole della Regione.

È di competenza dei Comuni, invece, l'attività tecnico-amministrativa inerente al rilascio di autorizzazione all'esercizio di servizi di linea che si sviluppano all'interno del territorio dello stesso Comune, oltre alle linee che partendo dal territorio del Comune medesimo siano dirette verso il territorio di altro Comune limitrofo, la cui maggiore percorrenza si svolge nel territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione, previa intesa col Comune contermini e parere favorevole della Regione.

Viene precisato, infine che le intese e i pareri non possono essere negati se non con atto motivato ovvero possono essere soggette a prescrizioni nel rispetto del principio di ragionevolezza.

L'articolo 4 individua i confini normativi che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni per i servizi in parola.

L'articolo 5 specifica il concetto di autorizzazione oggetto del regolamento, precisando che la stessa può essere rilasciata nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, libera prestazione dei servizi, divieto di abuso di posizione dominante e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 3/2002. La durata massima del titolo autorizzativo è fissata in cinque anni, salvo durata inferiore richiesta dall'impresa; fanno eccezione manifestazioni di particolare rilevanza, laddove possono essere autorizzati servizi correlati alla durata degli eventi medesimi. Le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa possono presentare all'amministrazione competente apposita istanza di autorizzazione. Nel caso di raggruppamenti di imprese, consorzi e aggregazioni di imprese, tale istanza sarà presentata dal mandatario ma l'autorizzazione sarà emessa a nome di tutte le imprese facenti parte dei raggruppamenti di imprese, dei consorzi e aggregazioni di imprese. Al fine di salvaguardare la libera concorrenza, si precisa che l'autorizzazione non costituisce diritto di esclusiva per l'effettuazione del servizio sull'itinerario cui si riferisce.

Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'autorizzazione per un servizio di linea e del procedimento relativo alle modifiche di un servizio già autorizzato è fissato in sessanta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda, mentre la Regione si esprime sulla richiesta di parere formulata dall'ente locale competente entro quarantacinque giorni.

Nel caso, invece, di un rinnovo senza modifiche il termine è ridotto alla metà.

Ai fini di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, l'impresa richiedente l'autorizzazione sarà tenuta ad ottenere i relativi nulla osta tecnici dagli enti gestori delle strade su cui insistono percorso e fermate oggetto di autorizzazione, salvo che i medesimi non siano già utilizzati dalle aziende esercenti servizi TPL di linea, e fatta salva ogni diversa disposizione o determinazione dell'Ente Locale competente per territorio.

Si specifica che l'autorizzazione non può essere oggetto di cessione o trasferimento a favore di terzi, ad esclusione dei casi di morte del titolare di impresa individuale, di cessazione dell'attività e cessione di ramo d'azienda, oltre che per i casi di trasformazione, fusione ed incorporazione ovvero le altre fattispecie disciplinate dal Codice civile. In ogni caso, il nuovo soggetto che acquisisce l'autorizzazione deve possedere i requisiti per esercitare il servizio secondo quanto indicato dalla normativa in materia; l'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione è tenuta ad emettere il proprio nulla osta entro trenta giorni dalla comunicazione ricevuta, pur vigendo il principio del silenzio assenso.

L'articolo 6 stabilisce la documentazione necessaria che l'impresa interessata dovrà presentare per richiedere l'autorizzazione. Sui siti istituzionali delle amministrazioni competenti sarà pubblicata la modulistica per il rilascio delle autorizzazioni.

Vengono, inoltre, elencati tutti gli elementi che dovranno essere riportati nella domanda al fine di identificare univocamente la persona giuridica istante, verificarne le

attestazioni di qualità, il parco veicolare, il personale, la disponibilità di impianti e strutture idonee per assicurare il servizio di trasporto. La domanda dovrà essere, inoltre, corredata da una relazione illustrativa del servizio, dal programma di esercizio dal percorso con tabelle orarie, dall'elenco delle fermate, dalla documentazione cartografica del percorso, dalla tabella delle tariffe applicate.

L'articolo 7 definisce le modalità operative e le operazioni propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione. Al fine del rilascio di quest'ultima, la Regione, con il supporto dell'ACaMIR, dovrà verificare la coerenza, la compatibilità e la non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi prendendo in considerazione le caratteristiche del servizio proposto, il percorso, il programma di esercizio e le tariffe. Per tale motivo sono richieste all'ACaMIR le osservazioni tecniche per ogni richiesta di autorizzazione, che dovranno essere rilasciate entro quarantacinque giorni. Tuttavia, nel caso in cui l'istruttoria finalizzata al rilascio di dette osservazioni dovesse rilevare criticità e/o maggiore complessità, al fine di semplificare il procedimento di rilascio e favorire il dialogo partecipativo, la Regione può indire un apposito Tavolo tecnico di confronto, al quale sono convocati, in base alla tipologia di atto da emanare, ACaMIR, gli enti locali interessati, l'impresa richiedente, le altre imprese interessate, nell'ambito del quale comunicare gli eventuali elementi ostativi e/o proporre modifiche e integrazioni alle richieste. Le risultanze finali del Tavolo tecnico risulteranno vincolanti al fine dell'adozione del relativo atto conclusivo del procedimento.

L'articolo 8 precisa le modalità di avvio del servizio, il cui inizio deve avvenire entro novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo motivata richiesta di differimento fino ad un massimo di centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione e comunque non oltre un anno, pena la decadenza della stessa.

Inoltre, l'azienda è tenuta a comunicare all'utenza l'inizio del servizio almeno dieci giorni prima della data di avvio effettivo mediante pubblicazione sul web delle informazioni concernenti le fermate, il periodo, i giorni e l'orario di esercizio dei servizi di linea nonché i punti vendita dei titoli di viaggio ed i prezzi degli stessi, deve essere garantita la disponibilità di specifico materiale di documentazione nei punti vendita dei titoli di viaggio e deve essere apposto l'orario dei relativi servizi di linea sulle paline apposte alle fermate.

L'articolo 9 descrive le modalità di modifica dei servizi e di un eventuale subaffidamento. La modifica delle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo può essere chiesta presentando domanda motivata al competente ufficio. Se l'impresa titolare intende subaffidare l'esercizio del servizio di linea autorizzato, è tenuta a produrre copia autentica del contratto di sub affidamento nonché tutte le dichiarazioni relative alla dimostrazione della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 6 per i subaffidatari.

L'articolo 10 definisce la modalità di comunicazione della sospensione o cessazione del servizio, che deve essere fornita all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di effettiva cessazione e resa nota, entro lo stesso periodo, anche all'utenza.

L'articolo 11 precisa che per l'esercizio dei servizi di linea autorizzati, le imprese sono tenute ad impiegare autobus in propria disponibilità, classificati almeno Euro 4, fatto salvo sempre quanto disposto da norme statali o comunitarie vigenti in materia di codice della strada e di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.

Si specifica, inoltre che è fatto divieto di effettuare trasbordi dei viaggiatori, ossia di utilizzare più autobus lungo il medesimo percorso stradale di un servizio di linea, salvo il caso in cui il trasbordo avvenga per effettuare diramazioni autorizzate.

Infine, si disciplina la possibilità di utilizzare autobus di rinforzo, da prendere in locazione senza conducente sulla base di quanto definito dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 285/2005, in conformità a quanto previsto dall'articolo 94, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 285/1992.

L'articolo 12 definisce gli obblighi delle imprese. In particolare, oltre al rispetto di tutte le obbligazioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, l'impresa deve mantenere i requisiti per lo svolgimento della professione di trasportatore su strada di persone, rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza del percorso e delle fermate, nonché quelle relative alla circolazione stradale, implementare la vendita di biglietti con innovativi sistemi di pagamento e in caso di vendita di titoli di viaggio a bordo, prevedere l'utilizzo di sistemi di pagamenti elettronici, adeguare l'offerta dei servizi alle nuove forme di mobilità, anche mediante applicazioni web, prevedere la predisposizione di sistemi satellitari di videosorveglianza e/o telecamere intelligenti per monitorare i flussi, il controllo delle frequenze, degli itinerari e del posizionamento GPS della flotta e la sicurezza dei viaggiatori, promuovere la diffusione in tempo reale delle informazioni relative al servizio di TPL, effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sulla qualità dei servizi erogati e percepita dagli utenti e prevedere sugli autobus la possibilità dell'allestimento con apparati elettronici di bordo di tipo ITS, ai fini di un interfacciamento degli apparati elettronici di bordo con gli apparati del Centro Servizi Regionale e dei Centri di Controllo Aziendali curati dall'ACaMIR o con future applicazioni su scala regionale.

Nel caso di impresa autorizzata con finalità esclusivamente turistica, questa dovrà altresì disporre di organizzazione idonea alla promozione e comunicazione del servizio, di autobus con sistema commentario multilingue regolato sulla marcia degli stessi e guida/hostess a bordo e di apposito sito web almeno in inglese ed italiano.

L'impresa autorizzata è tenuta, inoltre, a produrre con cadenza annuale, alla Regione Campania, all'ACaMIR e agli enti competenti, apposita dichiarazione dalla quale risulti la permanenza dei requisiti previsti all'articolo 6 del regolamento, tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio la copia dell'autorizzazione, adibire al servizio di linea autobus in propria disponibilità, salvo impiegare autobus di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali, adottare e aggiornare la Carta dei servizi e rendere noto l'itinerario sul quale è effettuato il servizio, le fermate, gli orari, i prezzi applicati e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire trasparenza dell'informazione ed agevole accesso agli utenti interessati, rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo di viaggio, fornire all'ente competente i dati richiesti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo.

L'articolo 13 stabilisce quale debba essere la documentazione da tenere a bordo dell'autobus, ossia una copia certificata conforme dell'autorizzazione e una

dichiarazione, nella quale, oltre alle generalità del conducente ed agli estremi di iscrizione dello stesso agli enti previdenziali ed assistenziali, risultino: a) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa titolare del servizio di linea, gli estremi del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore applicato, b) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con un'Agenzia di somministrazione di lavoro, iscritta all'apposito Albo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione della stessa e l'applicazione della vigente normativa in materia di somministrazione di lavoro, c) per i conducenti non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), la carica sociale rivestita all'interno dell'impresa autorizzata allo svolgimento del servizio di linea.

L'articolo 14 specifica gli obblighi delle Pubbliche Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni. In particolare, queste ultime, allo scopo di rendere efficace l'attività di monitoraggio e di controllo nonché di assicurare le attività del centro studi di cui all'articolo 22, comma 1 lettera a) della legge regionale n. 3/2002 e consentire la realizzazione di una banca dati delle autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico con autobus in Campania, devono trasmettere entro trenta giorni, alla Regione Campania e all'ACaMIR, copia delle autorizzazioni rilasciate e dei provvedimenti sanzionatori irrogati ai sensi del regolamento e della normativa nazionale e regionale vigente.

L'articolo 15, con riferimento al Regolamento (UE) n. 181/2011, definisce i diritti dei passeggeri e la tutela dei consumatori. In tal senso, i vettori sono obbligati a garantire: la tutela dei passeggeri che beneficiano del sistema dei trasporti, la non discriminazione fra i passeggeri riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai vettori, i diritti dei passeggeri in caso di incidenti derivanti dall'utilizzo di autobus che provochino il decesso o lesioni dei passeggeri o la perdita o il danneggiamento del bagaglio, la non discriminazione e l'assistenza nei confronti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo, le informazioni minime da fornire ai passeggeri, l'aggiornamento delle eventuali linee guide che stabiliscono le modalità di informazioni e le misure organizzative al fine di contenere la diffusione di eventuali emergenze sanitarie nel trasporto pubblico per prevenire comportamenti che aumentano il rischio di contagio di malattie infettive, il trattamento dei reclami.

L'articolo 16 si sofferma sulle attività di monitoraggio e di controllo, nell'ambito delle quali, al fine di valutare l'impatto sul mercato della disciplina contenuta nel regolamento, la Regione, con il supporto dell'ACaMIR, promuove iniziative di studio e svolge una costante attività di verifica del settore, attraverso l'acquisizione e l'elaborazione dei dati relativi ai servizi di linea. In particolare, l'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione può disporre controlli e verifiche periodiche sulla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 6 e sul rispetto degli standard qualitativi e quantitativi della carta dei servizi adottata, degli obblighi imposti alle imprese, al fine di assicurare la leale e corretta concorrenza tra le imprese esercenti i servizi di linea, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nei regolamenti di cui gli Enti Locali si doteranno al riguardo. A tale fine, gli organi addetti al controllo sono abilitati a esaminare i libri ed ogni altro documento relativo alla gestione dell'impresa, a

fare copie o prelevare estratti dei libri e dei documenti nei locali dell'impresa, a accedere a tutti i locali, terreni ed autoveicoli dell'impresa, ad acquisire qualsiasi dato informativo sull'attività dell'impresa.

Ogni irregolarità rilevata sarà oggetto di contestazione formale e contestuale richiesta di giustificazioni che dovranno essere riscontrate dall'azienda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della contestazione. La Città metropolitana di Napoli, le Province e i Comuni devono trasmettere alla Regione e all'ACaMIR, con cadenza semestrale, le risultanze dei controlli e delle verifiche effettuate. Le risultanze delle attività di monitoraggio e controllo, i dati relativi all'andamento della domanda di mobilità ed all'offerta dei servizi di linea saranno resi noti sul sito istituzionale della Regione e dell'ACaMIR, con periodicità semestrale, aggregati per tipologia di infrazione commessa e per Provincia. Per garantire il più approfondito monitoraggio, le imprese di trasporto sono tenute a fornire tutti i dati tecnico-economici e gli elementi statistici necessari.

L'articolo 17 definisce quali sono le infrazioni: il mancato rispetto gli obblighi previsti a carico delle imprese, impedire, senza un giustificato motivo, agli organi preposti di svolgere l'attività di controllo, esercitare un servizio di linea nel periodo di sospensione dell'autorizzazione, sospendere o interrompere in modo temporaneo o definitivo il servizio non ottemperando alle relative prescrizioni, non rispettare l'obbligo di attivare l'esercizio del servizio autorizzato entro il termine previsto, non applicare nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore.

Le funzioni di accertamento delle infrazioni possono essere svolte, oltre che dai soggetti espressamente abilitati dalle norme vigenti, anche da dipendenti delle Amministrazioni competenti appositamente formati e formalmente incaricati al riguardo.

L'articolo 18 individua i casi di sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione. Nello specifico, l'accertamento di difformità di natura amministrativa o tecnica rispetto alle norme contenute e richiamate nelle disposizioni regolamentari, nonché l'inosservanza delle prescrizioni e condizioni previste nell'autorizzazione rilasciata al soggetto, danno luogo alla sospensione dell'autorizzazione, per il tempo necessario a sanare la difformità.

La decadenza dell'autorizzazione viene dichiarata dalla struttura competente in caso di perdita di uno o più dei requisiti richiesti, di dichiarazioni mendaci in ordine alle autocertificazioni rese, di trasferimento o cessione a terzi dell'autorizzazione senza il rispetto delle relative prescrizioni, di cessazione del servizio non ottemperando alle relative prescrizioni, di esercizio di un servizio di linea nel periodo di sospensione dell'autorizzazione. L'inadempimento degli ulteriori obblighi incombenti sull'impresa possono comportare la sospensione o la decadenza del titolo autorizzatorio all'esito dell'apposito procedimento svolto in contraddittorio con l'interessato. Inoltre, gravi e reiterate inadempienze sotto il profilo del regolare esercizio del servizio e della sicurezza dello stesso, comportano la revoca dell'autorizzazione. Infine, l'ufficio competente può, con provvedimento motivato, disporre la revoca dell'autorizzazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Il provvedimento di decadenza dovrà essere notificato dall'Ente competente all'interessato e comunicato alla Regione e all'ACaMIR.

L'articolo 19 si occupa di disciplinare le norme transitorie e finali. In particolare, le domande per l'istituzione di nuovi servizi autorizzati o di modifica dei medesimi, presentate ai sensi della previgente normativa e per le quali, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non si sia concluso il relativo procedimento, sono regolate dalle disposizioni del presente regolamento e devono pertanto essere integrate o riproposte all'Ente competente. Inoltre, le autorizzazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano efficaci sino alla loro scadenza. Infine, gli Enti locali che hanno già adottato un proprio regolamento procedono al loro adeguamento entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

L'articolo 20 prevede che dall'attuazione del regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

L'articolo 21 prescrive che il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.